



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Prot. Gen.

IL SINDACO

Premesso

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, ed è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa Amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- che nel corso degli anni compresi nel periodo 2005 - 2013 è stato superato nella città di Ferrara, il valore limite di PM10 per la protezione della salute fissato dalla UE e dal decreto 60/02; in particolare nell'arco del 2014 5 sono stati infatti rilevati valori superiori a 50 microgrammi/m3 per un numero di giornate pari a 51, nel 2015 pari a 55 e nel 2016 pari a 36;
- che in data 26/07/2012 il Comune di Ferrara unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l'Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010";
- che il PAIR - Piano Area Integrato Regionale 2020 - adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, ed attualmente in fase di salvaguardia, prevede, per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che il citato Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 1392 del 28/09/2015 sono state apportate, nelle more dell'approvazione del PAIR - Piano Area Integrato Regionale 2020 - alcune integrazioni al testo già adottato;
- che in particolare, all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4 e al nuovo "Accordo di Programma" (allegato 6), pongono in capo al Comune di Ferrara l'adozione di una serie di misure di limitazione al traffico privato, da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dall' 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
- che con deliberazione n.115 del 11 aprile 2017 l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il 'Piano Aria Integrato Regionale' (PAIR 2020), entrato in vigore in data 21 aprile 2017;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 795 del 05/06/2017 è stato approvato lo "...schema di nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- che con la Delibera n. 1412 del 25 settembre 2017 con cui la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato le "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di Bacino Padano 2017", disponendo una serie di misure aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);

- l'art. 40 della Legge Regionale del 22/10/2018 n.14 "ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA Visto REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI al Capo IV "Disposizioni sulla qualità dell'aria" definisce che:
 - "Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni" normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione del 1° ottobre 2020;
 - Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo;
 - Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese;"
- l'art. 41 della Legge Regionale del 22/10/2018 n.14 "ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA domeniche al mese;" REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI" al Capo IV "Disposizioni sulla qualità dell'aria" definisce che "le disposizioni di cui all'art.40 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Legge Regionale nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia – Romagna (BURERT)";

Ai sensi

- l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) Su tutta l'area del centro abitato di Ferrara dal 06/11/2018 fino al 31/03/2019, compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:

- nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, **divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:**

- con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 1 o precedenti (conformi direttive 91/542 CEE e 93/59 CEE e precedenti);
- con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 3 o precedenti (conformi direttive 98/69 CE e precedenti);
- **ciclomotori e motocicli** omologati Pre Euro 1.

Il provvedimento non si attua nelle giornate festive di: giovedì 01/11/2018, martedì 25/12/2018, mercoledì 26/12/2018, martedì 01/01/2019.

B) Su tutta l'area del centro abitato di Ferrara nei periodi dal 06/11/2018 al 31/03/2019 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:

- nelle **prime domeniche del mese** e più precisamente nelle giornate di domenica 04/11/2018, domenica 18/11/2018, domenica 02/12/2018, domenica 13/01/2019, domenica 27/01/2019, domenica 10/02/2019, domenica 24/02/2019, domenica 10/03/2019 e domenica 24/03/2019 salvo diversa programmazione che sarà concordata con le associazioni di categoria o per motivi di incompatibilità con il calendario della Serie A, **divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:**

- con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 1 o precedenti (conformi direttive 91/542 CEE e 93/59 CEE e precedenti);
- con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 3 o

precedenti (conformi direttive 98/69 CE o precedenti);

- **ciclomotori e motocicli** omologati Pre Euro 1.

C) dal 1 ottobre 2018 su tutto il territorio comunale:

- nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 Kw di pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori hanno l'obbligo di conservare la pertinente documentazione.

VIETA

- nelle unità immobiliari dotate di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, l'utilizzo di generatori con classe emissiva <=1 stella;
- L'installazione di generatori con classe di prestazione emissiva < 3 stelle;

ORDINA INOLTRE

D) L'adozione delle seguenti misure emergenziali, all'interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinaria, nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì, individuate come giorni di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Ferrara, il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 3 giorni precedenti il controllo. A partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, nella fascia oraria 8.30 - 18.30:

- il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:

- con accensione comandata (benzina) omologati Euro 1 o precedenti (conformi direttive 91/542 CEE e 93/59 CEE e precedenti);
 - con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o precedenti (conformi direttive 2003/76 CE B e precedenti);
 - **ciclomotori e motocicli** omologati Pre Euro 1.
- il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
- la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

VIETA

- la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
- lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < 4 stelle;

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- funzionanti a metano o GPL,

- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, ecc...provvisi di logo aziendale identificativo dell'Azienda di appartenenza ovvero a noleggio con attestazione dell'Azienda);
- 2 a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4 a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro .
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza
- 6 a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisi di contrassegno "CUDE";
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, anche presso strutture sanitarie private, esibendo documentazione riportante data e ora dell'appuntamento;
- 9 a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9 b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza , veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 15) adibiti al trasporto di giornali , quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio (corrieri);
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo scaricabile sul sito del comune;
- 20) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei 10 giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune (allegato deroghe Regione Emilia Romagna);
- 21) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre

permessi per alunno;

22) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

23) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

24) autocarri di categoria N2 e N3 (aventi massa massima superiore a 3,5 t) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C)

- Area di parcheggio "Centro Grossisti Diamante"
- Area di parcheggio "ex MOF"
- Area di parcheggio "p.le dei Giochi"
- Area di parcheggio "Palazzo delle Palestre"
- Area di parcheggio "via Volano"
- Area di parcheggio Rivana
- Area di parcheggio su strada Rampari San Paolo
- Area di parcheggio su strada Rampari San Rocco
- Parcheggio in struttura "Centro Storico"
- Parcheggio in struttura "Diamanti"
- Parcheggio in struttura via del Lavoro
- c.so Isonzo (da via Darsena a Rampari di san Paolo)
- p.le Megaglie d'Oro
- Rampari di San Paolo
- Rampari di San Rocco
- Rotatoria P.le San Giovanni
- via Angelo Drigo
- via Argine Ducale (da via San Giacomo a via Foro Boario)
- via Arginone
- via Arianuova (da via Pavone a via Parini ingresso parcheggio Diamanti)
- via Azzo Novello (da via Bacchelli a via Orlando Furioso)
- via Bacchelli
- via Barucchetto (da via Padova all'ingresso Centro Grossisti Diamante)
- via Beethoven
- via Bentivoglio (da via F.lli Rosselli a via Maragno)
- via Bologna
- via Bonzagni
- via Caldirolo e Ponte Caldirolo (da via Comacchio a via Pomposa)
- via Canapa
- via Caretti
- via Carli
- via Comacchio
- via Copparo
- via Darsena
- via dei Calzolari
- via del Lavoro (da via Girotti al parcheggio in struttura di via del lavoro)
- via della Fiera
- via delle Fiere
- via Eridano
- via F.lli Rosselli
- via Ferraresi
- via Giovanni Verità
- via Gramiccia

- via Ippolito d'Este
- via Leopardi
- via Levi
- via Maragno (da via Bentivoglio a via Padova)
- via Marconi
- via Maverna
- via Michelini
- via Modena (da inizio c.a. a via Marconi)
- via Orlando Furioso (da via A.Novello a via Leopardi)
- via Pannonius
- via Parini
- via Pavone (da via Arianuova a santa Maria degli Angeli)
- via Pomposa
- via Pontegradella (dall'inizio del C.A. a via Caretti)
- via Porta Catena (da via Canapa a p.le dei Giochi e Palazzo delle Palestre)
- via Ravenna
- via San Giacomo (da rotatoria di via Darsena a via Saragat)
- via San Aurelio (da via O.Putinati a via Volano)
- via Schiavoni
- via Trenti
- via Veneziani
- viale Volano
- via Wagner

CONFERMA LA VALIDITA'

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro .

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni .

DISPONE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

SOSPENDE E REVOCA

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato e revoca le ordinanze P.G. n.119518 del 01/10/2018 e PG 125304 del 11/10/2018.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Le informazioni in merito alle limitazioni e all'applicazione delle misure emergenziali potranno essere reperite in cronaca Comune al seguente link: <http://ferrara.comune.fe.it/>

IL SINDACO ✓


La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale e mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari, per le rispettive competenze:

- Al Servizio Infrastrutture e Mobilità U.O. Viabilità e Segnaletica
- Al Servizio Ambiente
- Alla Prefettura
- Alla Questura
- Al Corpo di Polizia Municipale
- Alle Forze di Polizia (Comandi: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato)
- Ai Servizi di soccorso pubblico (Comando Vigili del Fuoco, Centrale operativa 118, Croce Rossa, Az. Ospedaliera)
- A Tper
- A FER
- A Hera S.p.A.
- All'Ufficio di Gabinetto
- All'Ufficio Stampa
- All'Informacittà
- LL.SS.

ALLEGATI

Allegato 1 – Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione alla circolazione

Allegato 2 - Planimetria del perimetro del centro abitato entro il quale vigono le limitazioni al transito, con gli itinerari consentiti e i parcheggi di attestamento circolazione e gli itinerari esclusi dai divieti

Allegato 3 – Schema misure emergenziali

Allegato 4 – Schema impianti biomasse

Allegato 1 – Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione alla circolazione

A. Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della strada.

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l) furgoni blindati per il trasporto valori;
- m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:


- n) trattrici stradali;
- o) autospazzatrici;
- p) autospazzaneve;
- q) autopompe;
- r) autoinffiatrici;
- s) autoveicoli attrezzi;
- t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- u) autoveicoli gru;
- v) autoveicoli per il soccorso stradale;
- w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- x) autosgranatrici;
- y) autotrebbratrici;
- z) autoambulanze;
- aa) autofunebri;
- bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- cc) autoveicoli per disinfezioni;
- dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- hh) autocappella;
- ii) auto attrezzate per irrorare i campi;

- jj) autosaldatrici;
- kk) auto con installazioni telegrafiche;
- ll) autoscavatrici;
- mm) autoperforatrici;
- nn) autosega;
- oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- pp) autopompe per calcestruzzo;
- qq) autoveicoli per uso abitazione;
- rr) autoveicoli per uso ufficio;
- ss) autoveicoli per uso officina;
- tt) autoveicoli per uso negozio;
- uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- vv) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Allegato 2 - Planimetria del perimetro del centro abitato entro il quale vigono le limitazioni al transito, con gli itinerari consentiti e i parcheggi di attestamento



**Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)
Limitazioni slls circolazione 2018/19**



Piano Aria Integrato Regionale - PAIR2020
MISURE ANTISMOG
1 OTTOBRE 2018 - 31 MARZO 2019

(Delibera Assemblea Legislativa 115/2017, Delibera Giunta Regionale 1412/2017, Legge Regionale 14/2018)

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

quando

⊗ dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e nelle domeniche ecologiche

quali veicoli

le limitazioni riguardano solo alcune categorie di veicoli, controlla quali nello schema qui sotto

dove

nei centri urbani dei Comuni con più di 30.000 abitanti e nei Comuni dell'agglomerato urbano di Bologna

	METANO, GPL, ELETTRICI, IBRIDI	POSSONO SEMPRE CIRCOLARE
TUTTI I VEICOLI 	BENZINA	⊗ STOP PRE-EURO, EURO 1
CICLOMOTORI E MOTOCICLI 	DIESEL	⊗ STOP PRE-EURO, EURO 1, 2, 3
CAR POOLING (almeno 3 persone a bordo), TRASPORTI SPECIFICI O USI SPECIALI, MEZZI IN DEROGA		⊙ POSSONO SEMPRE CIRCOLARE

MISURE EMERGENZIALI ALLERTA SMOG







quando

se si superano i limiti di PM10 per 3 giorni consecutivi, scatta l'allerta smog. Le misure entrano in vigore dal giorno dopo quello di controllo (lunedì, giovedì) fino al successivo giorno di controllo compreso

dove

nei Comuni aderenti al PAIR della provincia in cui si sono verificati i superamenti



-  estensione delle limitazioni alla circolazione ai veicoli diesel Euro 4
-  divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle
-  abbassamento del riscaldamento fino ad un max di 19°C nelle case e 17°C nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali
-  divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio ecc...)
-  divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli
-  potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani e sulle altre misure
-  divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili

LEGNA E PELLETT in camini, stufe e impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico



quando

1 ottobre 2018-31 marzo 2019

dove

in tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine (esclusi i Comuni montani*) e nei Comuni oggetto di procedura di infrazione per la qualità dell'aria:

- STOP a tutti i camini aperti e agli impianti di categoria <=1 stella se è presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico

*così come specificati dalla LR 2/2004 "Legge per la montagna"



quando

dal 1 ottobre 2018

dove

in tutto il territorio regionale:

- uso obbligatorio di pellet certificato da parte di un Organismo di certificazione accreditato (per impianti con potenza termica nominale <35kW)
- installazione di NUOVI impianti di classe emissiva >=3stelle

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)



Verifica l'Ordinanza del tuo Comune: www.liberiamolaria.it/info

REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO

Regione Emilia-Romagna

(DGR 1412/2017 del 25 settembre 2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) e del Nuovo Accordo di Bacino padano 2017)

IMPIANTI A BIOMASSA

DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO DI OGNI ANNO

Le regole di **utilizzo di biomasse legnose** dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, riguardano:

- gli immobili civili in cui è presente un **sistema alternativo di riscaldamento domestico**
- tutto il territorio regionale **sotto i 300 metri di altitudine**



	CAMINETTI APERTI	CAMINI CHIUSI INSERTI A LEGNA	STUFE A LEGNA CUCINE A LEGNA	STUFE AD ACCUMULO STUFE, INSERTI E CUCINE A PELLETTI - TERMOSTUFE	CALDAIE ALIMENTATE A PELLETTI O CIPPATO	300m
2018		stop 1 stella <small>La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)</small>				
2019		stop 1, 2 stelle				

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)

NUOVE INSTALLAZIONI



In tutto il territorio regionale è consentito installare impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico:

- dal 1 ottobre 2018 di classe emissiva ≥ 3 stelle
- dal 1 gennaio 2020 di classe emissiva ≥ 4 stelle



ALIMENTAZIONE PELLETTI

Dall'1 ottobre 2018 è **obbligatorio utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale <35 kW, **pellet certificato** da parte di un Organismo di certificazione accreditato.



I generatori di calore sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive che tengono conto sia del rendimento energetico che delle emissioni in atmosfera dovute all'impianto (particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto, monossido di carbonio).

